All. 7

Codice Etico del Gruppo Elica

Articolo 1: Finalità e operatività

- Il Codice etico (di seguito: "Codice") è un documento ufficiale del Gruppo ELICA approvato dal Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A, che raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui il Gruppo si riconosce per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2. Il Codice traccia, altresì, la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale e con le società del Gruppo ELICA. I rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli, devono essere improntati ai principi di legalità, onestà, correttezza, integrità, riservatezza, trasparenza e reciproco rispetto. A tali principi l'azione di Elica e il suo personale dovranno attenersi anche nel caso di attività svolte in Paesi esteri, agendo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ivi vigenti.
- Le regole del presente Codice non sostituiscono ma integrano i doveri fondamentali dei lavoratori, e non esimono dalla osservanza della normativa civile, penale, amministrativa e contrattuale vigente in materia.
- Copia del presente Codice è consegnata a tutto il personale di Elica, in modo che sia data prova di conoscenza preventiva dello stesso, con attestazione corrispondente. Ai fini della conoscibilità, il presente Codice è inoltre affisso in copia permanente sulle bacheche aziendali, nonché disponibile in formato elettronico sui siti Intranet ed Internet della Società.

Articolo 2: Destinatari

- Il presente Codice è vincolante e deve essere osservato da tutto il personale in servizio nell'azienda ovvero da ogni soggetto che svolge attività in nome e per conto della Società, ovunque operino, sia in

Italia che all'estero, inclusi i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione della Società, ai Sindaci, ai collaboratori e consulenti esterni che agiscono nell'interesse della Società, ovunque operino, sia in Italia che all'estero.

- I responsabili di funzione, ovvero i loro delegati vigilano sulla osservanza del Codice, danno indicazioni ai dipendenti che richiedono chiarimenti in caso di dubbi e, nell'ipotesi di accertata violazione, riferiscono ai diretti superiori.

DOVERI E RESPONSABILITÀ

Articolo 3: Imparzialità e conflitto di interessi

- Elica intende sviluppare il valore della concorrenza operando secondo principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.
- I soggetti tenuti all'osservanza del Codice, nell'adempimento della prestazione lavorativa, operano con imparzialità e neutralità in tutti i procedimenti ed assumono decisioni con rigore e trasparenza, nel rispetto della legge.
- Tutte le decisioni e le scelte imprenditoriali prese per conto di Elica devono essere effettuate nell'interesse della stessa.
- Tutto il personale di Elica deve evitare ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse con Elica o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali nell'interesse della Società. A tal proposito, il personale non utilizza la propria posizione in azienda e le informazioni acquisite nel

proprio lavoro, in maniera tale da creare conflitto, tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali.

- Il personale si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività relative allo stato giuridico o al trattamento economico di suoi parenti o conviventi che siano dipendenti di Elica.
- Il personale di Elica, fermo restando quanto dettato dalle norme contrattuali sul tema, non deve assumere incarichi esterni in società o imprese commerciali i cui interessi siano direttamente o anche solo potenzialmente contrastanti o interferenti con quelli di Elica e, comunque, non accetta incarichi di collaborazione con persone od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti il personale stesso.

Articolo 4:Gestione del personale

- Elica svolge le proprie attività in osservanza con la legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro.
- Elica evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale e offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità, in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazioni di razza, sesso, età, orientamento sessuale, handicap fisici o psichici, nazionalità, credo religioso, appartenenza politica e sindacale.

Pertanto, le funzioni competenti dovranno:

- adottare, per decisioni relative al personale, criteri professionali basati sul merito;
- selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire il personale senza alcuna discriminazione;

- creare un ambiente lavorativo in cui le caratteristiche personali del singolo lavoratore non diano vita a discriminazioni;
- assicurare la tutela della privacy del personale di Elica ed il diritto degli stessi a lavorare senza subire illeciti condizionamenti.

- In osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Elica si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali, la prevenzione dello sfruttamento minorile ed a non utilizzare il lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù.
- La Società esige, pertanto, che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a riduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
- Elica si impegna a promuovere la cultura della sicurezza nel lavoro, anche attraverso incontri informativi e formativi diretti al personale, ed il rispetto dell'ambiente.
- Tutto il personale e i collaboratori di Elica dovranno osservare le norme vigenti e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, al fine di garantire e conservare la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro.
- Elica si impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno e a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito, in Italia, di soggetti clandestini. La Società si impegna a non assumere personale privo di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno annullato, revocato o scaduto e per cui non è stato chiesto rinnovo entro i termini di legge

4.1: Molestie sul luogo di lavoro

- Elica esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie intese come:
  - ingiustificata interferenza nell'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
  - creazione di un ambiente lavorativo intimidatorio e ostile nei confronti di un singolo o di gruppi di lavoratori;
  - ostacolo a prospettive di lavoro individuali per motivi di competitività personale.

La Società, inoltre, non ammette il compimento di molestie sessuali in qualsiasi forma esse siano realizzate.

4.2: Ambiente di lavoro

- Elica richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a creare un ambiente di lavoro dove vi sia rispetto della sensibilità e della dignità degli altri.
- Pertanto, è ritenuto pregiudizievole di tali caratteristiche e quindi vietato:
  - prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o di sostanze che abbiano effetti analoghi;
  - consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

Articolo 5:Divieto di detenzione di materiale pornografico

- Elica vieta in maniera assoluta, di detenere presso i propri locali, i magazzini, le pertinenze, o in qualsiasi altra forma o luogo che

comunque sia riconducibile alla Società, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Articolo 6: Utilizzo di beni aziendali

- Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e della conservazione dei beni, materiali e immateriali (quali, a titolo esemplificativo, strumenti hardware, licenze software, posta elettronica, apparecchiature telefoniche, autoveicoli, macchinari, apparecchiature e strumenti, ecc) affidategli per espletare l'attività lavorativa nell'ambito aziendale, adoperandosi affinché questi siano utilizzati per giusti fini da persone debitamente autorizzate. Le risorse tecnologiche dovranno essere utilizzate in conformità alla normativa vigente e secondo le regole procedurali ed operative stabilite dalla Società.
- L'utilizzo di beni aziendali per scopi personali è consentito nei limiti e nelle situazioni di particolare necessità e comunque l'eventuale utilizzo a scopo personale non dovrà pregiudicare lo svolgimento del servizio.

Articolo 7: Monete banconote e valori di bollo

- Gli incaricati della gestione di denaro e valori, che operano per conto di Elica, devono effettuare il controllo delle monete, banconote e valori di bollo trattati e provvedere all'immediato ritiro dalla circolazione degli stessi, in caso di accertata o sospetta falsità.
- Gli incaricati della gestione di denaro e valori, che operano per conto di Elica, i quali ricevono banconote o monete ritenute contraffatte o

alterate, hanno l'obbligo di informare senza ritardo il proprio superiore, affinché provveda alle opportune denunce.

Articolo 8: Riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- Elica vieta al proprio personale in maniera assoluta, di acquistare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- E' fatto, altresì, divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compiere in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- E', inoltre, vietato impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi.
- Elica si impegna e in tal senso richiede al suo personale di verificare, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti, partner commerciali e società del gruppo, al fine di accertare la loro affidabilità e la legalità della loro attività, prima di instaurare rapporti commerciali o finanziari. Il personale di Elica, pertanto, deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi antiriciclaggio applicabili alla società e delle altre disposizioni normative in materia.

Articolo 9: Sicurezza sul lavoro

- Elica mostra una particolare sensibilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori al fine di evitare i rischi connessi allo svolgimento dell'attività aziendale. Pertanto, tutto il personale di Elica deve rispettare tutti gli obblighi di legge richiesti dalla normativa di riferimento.
- Elica richiede che sia effettuata una adeguata formazione del proprio personale in materia di sicurezza e salute.
- Tutto il personale di Elica deve adottare i piani di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza presenti nella Società.
- Ogni dipendente non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.
- Per la tutela del proprio personale in caso di incendio, la Società prevede che siano adottati dispositivi che segnalino efficacemente e tempestivamente il pericolo e che sia predisposto, inoltre, un piano di evacuazione. Il personale di Elica sarà coinvolto periodicamente in prove simulate al fine di illustrare loro tutte le vie di fuga, opportunamente individuate con apposita segnaletica di avvertimento, nonché, informati sui comportamenti da adottare in caso di pericolo grave ed imminente.
- Periodicamente deve essere verificata l'idoneità degli stabilimenti e degli uffici, in Italia ed all'estero, assicurando il corretto adeguamento dei luoghi di lavoro alle disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e chiede a tutto il personale di rispettare tutte le prescrizioni in tal senso.
- Elica richiede che sia, altresì, effettuato un costante controllo della propria struttura, affinché il piano di prevenzione dei rischi opportunamente adottato sia sempre allineato ai mutamenti

organizzativi e alle evoluzioni della tecnica in tali settori. Tutto il personale di Elica deve rispettare tale piano di prevenzione.

- I soggetti incaricati devono verificare che le imprese esecutrici dei lavori appaltati svolgano la propria attività in piena conformità alle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento.
- Il personale ed i collaboratori di Elica devono assicurare la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.

Articolo 10: Ambiente

- Elica rivolge particolare attenzione alle questioni ambientali ed, in tal senso, si impegna ad adottare strategie e tecniche aziendali che migliorino l'impatto ambientale delle proprie attività, nel rispetto della normativa vigente e tenendo anche conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze.
- Al fine di ridurre i rischi ambientali, ciascun destinatario deve operare in linea con i seguenti principi:
    - attuazione di tutte le azioni necessarie al fine di assicurare il rispetto e l'adeguamento alle previsioni normative vigenti;
    - costante aggiornamento del personale sull'evoluzione legislativa e normativa in materia ambientale;
    - progressiva integrazione della cura degli aspetti ambientali nelle attività svolte e sensibilizzazione del personale sulle problematiche ambientali, al fine di pervenire ad elevati standard di professionalità.

Articolo 11: Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società. Per questo motivo è necessario che venga raccolta e conservata la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione.
- La Società, attraverso i propri dipendenti ovvero rappresentanti, non deve promettere od offrire ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio ovvero ai dipendenti in genere della pubblica amministrazione o di altre istituzioni pubbliche, denaro beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi della società o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.
- Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità) sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo e imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. In ogni caso, tali atti devono essere sempre autorizzati ed adeguatamente documentati.

- È vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona finalizzata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.
- Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne all'Organismo di Vigilanza se dipendente ovvero al proprio referente aziendale se soggetto terzo.
- La Società si impegna alla piena e scrupolosa osservanza delle regole emesse dalle Authority regolatrici del mercato ed a fornire tempestivamente le informazioni richieste dall'Autorità Garanti e dagli altri organi di regolazione nell'esercizio delle loro funzioni.
- Nell'ipotesi di partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti, erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, è fatto divieto di realizzare qualsiasi artifizio o raggiro per ottenere, ingiustamente, tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della P.A., ovvero distrarne l'utilizzo vincolato.

Articolo 12 Rapporti con l'Autorità giudiziaria

- La Società collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.
- E' fatto espresso divieto ai componenti della Società di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore delle autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse della Società.

- E' fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
- E' fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Articolo 13: Rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali e associazioni

- E' fatto divieto ai soggetti autorizzati di stanziare finanziamenti a favore di partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, o ai loro rappresentanti e candidati.
- E', altresì, fatto divieto di tenere comportamenti finalizzati ad influenzare, direttamente o indirettamente, esponenti politici. In tal senso, Elica si astiene dall'erogare contributi nei confronti di organizzazioni con le quali potrebbe nascere un conflitto d'interessi.

Articolo 14: Reati associativi

- E' fatto divieto a tre o più persone di associarsi in Italia o all'estero allo scopo di commettere più delitti, anche di tipo mafioso o finalizzati al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o all'immigrazione clandestina.

Articolo 15: Sponsorizzazioni e donazioni

- Elica si impegna a sponsorizzare esclusivamente eventi che abbiano un elevato valore culturale, sportivo o benefico e che siano di respiro nazionale e/o internazionale.
- Elica si impegna a rispettare lo spirito di liberalità delle donazioni e vieta al proprio personale di effettuare donazioni al fine di ottenere un servizio.
- La Società può concedere donazioni ad associazioni riconosciute e fondazioni nonché ad enti pubblici e non profit, che siano regolarmente costituite, nel rispetto delle prescrizioni della normativa contabile, civilistica e fiscale.
- Elica vieta al proprio personale di aderire a proposte di sponsorizzazioni o donazioni qualora vi possa essere un possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale (ad esempio, rapporti di parentela con i funzionari della P.A. che possano favorire Elica).

Articolo 16:Trasparenza della contabilità e comunicazioni sociali

- Ogni operazione e transazione effettuata in Elica deve essere correttamente registrata. Ciascuna operazione deve essere supportata da adeguata documentazione, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.
- I bilanci, le relazioni e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti, in osservanza delle norme codicistiche e dei principi contabili, con chiarezza e trasparenza e rappresentare in

modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

- Per scritture contabili si intendono tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese.
- Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il registro delle imprese e gli organi di Borsa (es. Consob, Borsa Italiana ecc.), che sono obbligatori per la società devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.
- Tale principio va osservato anche in relazione ad informazioni relative a beni posseduti o amministrati da Elica per conto di terzi.
- Tutto il personale di Elica coinvolto nel processo deve: i) fornire informazioni chiare e complete; ii) assicurare l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni; iii) segnalare la presenza di conflitti di interesse.
- E' fatto divieto di impedire od ostacolare il regolare svolgimento delle attività degli organi sociali, dei revisori e dei soci, collaborando, ove richiesto, all'espletamento di ogni forma di controllo e revisione della gestione sociale, previste dalla legge. In particolare, è fatto divieto, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, di tenere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo o revisione legalmente attribuite ai soci, al collegio sindacale o alla società di revisione.

Articolo 17: Informazioni aziendali - riservatezza e privacy

- La riservatezza delle informazioni è un bene che Elica tutela anche attraverso i propri collaboratori pertanto:

- ogni informazione ottenuta da un collaboratore in relazione alla propria attività è di proprietà di Elica;
- i dati che riguardano le persone saranno trattati nel rispetto delle disposizioni in vigore;
- i collaboratori che vengono a conoscenza di informazioni non di pubblico dominio devono usare la massima cautela e cura nell'utilizzare tali informazioni, evitandone la divulgazione a persone non autorizzate, sia all'interno, sia all'esterno dell'azienda;
- per informazioni riservate si intendono, a mero titolo esemplificativo: le informazioni tecniche relative a prodotti e procedure; i programmi d'acquisto; le strategie di costi, dei prezzi, di marketing o di servizi; relazioni sulle entrate e altre relazioni finanziarie non pubbliche; informazioni relative a vendite, fusioni ed acquisizioni;
- le informazioni relative ad attività di ricerca in ambito scientifico e tecnologico possono essere scambiate, dopo che siano stati approntati gli strumenti di tutela della proprietà industriale, in conformità alle procedure aziendali ed apprestando gli opportuni mezzi di tutela della confidenzialità, con università, istituti di ricerca pubblici e privati.

- Il personale incaricato di divulgare al pubblico informazioni attinenti a Società del Gruppo, linee di business o aree geografiche, sotto forma di discorsi, partecipazioni a convegni, pubblicazioni o qualsiasi altra forma di presentazione, deve attenersi alle disposizioni emanate da Elica e ricevere, ove necessario,

l'autorizzazione preventiva dell'ente aziendale a ciò delegato o dal responsabile addetto alle comunicazioni esterne.

- Il trattamento informatico delle informazioni deve essere sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a salvaguardare la società da indebiti intrusioni od usi illeciti.
- La distruzione dei supporti materiali od elettronici delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure che regolano la materia e nei limiti previsti dalla legge.
- Elica si impegna a proteggere le informazioni relative al proprio personale od a terzi, in adempimento a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.
- Il personale non rilascia informazioni in merito ad atti o provvedimenti relativi a procedimenti amministrativi, civili e penali in corso, nonché all'iter della pratica, prima che siano stati ufficialmente approvate da Elica e comunicate formalmente all'esterno.
- Il personale, ferma restando l'osservanza delle norme a tutela della privacy, rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni. Pertanto, Elica fa divieto espresso ai soggetti non autorizzati di divulgare dati ed informazioni della società.
- Il personale osserva il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio.

Articolo 18: Informazioni aziendali - market abuse

- Tutto il personale di Elica è rigorosamente tenuto ad osservare le leggi in materia di c.d."Market Abuse".

- Per Insider si intende chi in ragione dell'esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio ha accesso a informazioni privilegiate riguardanti la società.
- Per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. . In proposito ci si richiama al rispetto delle disposizioni organizzative adottate da Elica, anche ai sensi di legge.
- Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
    - si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
    - è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze sui prezzi degli strumenti finanziari.
- Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
- E' vietato a chiunque sia in possesso di un'informazione privilegiata riguardante la Società:
    - acquistare, vendere, compiere altre operazioni direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi su titoli della Società, utilizzando le informazioni medesime;

- comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre altri a compiere le operazioni sopra menzionate.

- I collaboratori di Elica non possono comunicare od usare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi in genere, in particolare compiendo direttamente o indirettamente operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società, ovvero consigliando altri di compierle.
- Chiunque operi per Elica deve conformare il proprio comportamento ai codici adottati per disciplinare le operazioni sugli strumenti finanziari compiute dalle persone rilevanti ed al Regolamento interno per la gestione delle informazioni privilegiate e le procedure connesse, adottate per disciplinare le operazioni sugli strumenti finanziari compiute dalle persone rilevanti.
- La comunicazione all'esterno di informazioni "price sensitive" avviene, secondo le procedure adottate da Elica esclusivamente da parte dei soggetti autorizzati ed in ogni caso in conformità alle vigenti disposizioni e con l'osservanza dei principi della veridicità, parità e contestualità informativa.

Articolo 19: Informazioni societarie verso l'esterno

- Le informazioni verso l'esterno devono essere in ogni caso tempestive e coordinate a livello di Gruppo, in modo da trarre tutti i benefici derivanti dalla dimensione e dal potenziale del Gruppo.

Articolo 20: Autorità pubbliche di vigilanza

- Il personale di Elica deve effettuare con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza cui è sottoposta Elica, non operando alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.

In particolare, è fatto divieto di:

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- effettuare le comunicazioni previste dalla legge, nonché la trasmissione dei dati e documenti specificamente richiesti da predette Autorità aventi contenuto contrario al suddetto obbligo di tempestività, trasparenza, veridicità e completezza;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);
- omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

Articolo 21: I controlli interni

- La Società assicura un'organizzazione interna del lavoro tale da garantire che:
  - le procedure aziendali, anche informatiche, di amministrazione e gestione descrivono lo svolgimento di ogni operazione e transazione economica da cui devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie da utilizzarsi/utilizzate, la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità.
  - ci sia un adeguato livello di segregazione delle responsabilità, per cui la realizzazione di ogni processo richiede il supporto congiunto di diverse funzioni aziendali. Ad es. il soggetto che dispone ed effettua i pagamenti per conto della Società deve in ogni caso risultare diverso dal soggetto che effettua i controlli
  - tutte le azioni e le operazioni di Elica abbiano una registrazione adeguata e sia possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento;
  - ogni operazione abbia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima;

- tutta la documentazione interna sia tenuta in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali.

- Tutto il personale coinvolto nelle scritture contabili deve assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

Articolo 22 : Altri adempimenti societari

- Elica vieta di:
  - effettuare, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche mediante condotte simulate, restituzioni di conferimenti effettuati dal socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli;
  - deliberare ripartizioni di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserve legali o distribuire riserve indisponibili;
  - formare od aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, di deliberare sottoscrizione reciproca di azioni, di sopravvalutare in maniera rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione;
  - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
  - determinare, con atti simulati o fraudolenti, maggioranze fittizie nelle assemblee delle società;

- compiere operazioni simulate o altri artifizi idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati.

- In ogni caso, sono vietate tutte le operazioni illecite su azioni o quote societarie o della società controllante e ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori
- E' vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze fittizie nelle assemblee della Società.

Articolo 23: Rapporti con i fornitori e consulenti

- Nei rapporti con i fornitori di beni e servizi, il personale di Elica deve:
  - selezionare i fornitori sulla base dei criteri oggettivi quali il prezzo e la qualità del bene o servizio;
  - effettuare una verifica sull'affidabilità del fornitore/consulente, anche in relazione all'area geografica di appartenenza;
  - osservare le condizioni contrattuali e le previsioni di legge;
  - mantenere rapporti in linea con le buone consuetudini commerciali;
- I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso risultare conformi e giustificati da concrete esigenze interne, motivate ed illustrate per iscritto dai rispettivi responsabili competenti ad assumere l'impegno di spesa, nei limiti del budget disponibile.
- In vigenza di rapporti continuativi di fornitura, ELICA intrattiene rapporti impegnati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.

- Prima di addivenire al pagamento della relativa fattura ELICA verifica la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore.
- ELICA, a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente Codice.
- Nel caso in cui ELICA abbia necessità di avvalersi di prestazioni professionali da parte di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in qualità di consulenti, deve essere rispettata la normativa vigente.

Articolo 24 Incassi e pagamenti

- Qualsiasi incasso per la vendita di prodotti dovrà essere effettuato direttamente in favore della Società cui è riferibile l'operazione commerciale e non sono ammessi incassi da parte di persona fisica per conto della società. Ogni incasso dovrà essere debitamente registrato negli appositi libri contabili, e dovrà osservare, altresì, le norme fiscali vigenti.
- I pagamenti in contanti non sono mai ammessi fatti salvi gli acquisti relativi alla normale gestione e comunque di importi nei limiti consentiti dalla normativa antiriciclaggio: tutti i pagamenti dovranno essere fatti tramite conto corrente i cui estremi siano indicati per iscritto.
- La richiesta di effettuare il pagamento ad una società o ad una persona fisica residente in un c.d. "paradiso fiscale", sarà sempre

rifiutata, così come sarà rifiutato qualsiasi pagamento sui c.d. "conti numerati".

Articolo 25: Rapporti con i clienti e partner commerciali

- Nei rapporti con i clienti e partner commerciali, il personale di Elica deve:
  - effettuare una verifica sull'affidabilità personale e commerciale del cliente/partner commerciale, anche in relazione all'area geografica di appartenenza;
  - osservare le previsioni di legge, le condizioni contrattuali e le disposizioni aziendali emesse dalla società;
  - mantenere rapporti in linea con le buone consuetudini commerciali.

Articolo 26 Finanziamento ad associazioni terroristiche

- La società contrasta qualsiasi forma di finanziamento e/o rapporto con soggetti appartenenti ad associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Articolo 27: Gestione di documenti e sistemi informatici.

- E' vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. E' altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l'occultamento di documenti veri.
- Per "documento informatico" si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

- E' vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.
- E' vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.
- E' vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione della società o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico o telematico altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.
- E' vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici o telematici. E' altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale a terzi del contenuto delle informazioni intercettate. E', inoltre, vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette.
- Sono vietate la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, di proprietà privata o utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità.
- E' vietato qualsiasi utilizzo di software privi della licenza d'uso e del marchio SIAE, non conformi alle normative sul copyright e sul diritto di autore.

Articolo 28: Tutela dei marchi e brevetti e del diritto d'autore

- È vietato contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali ovvero alterare e fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
- È fatto divieto di alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri ovvero fare uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
- È vietato introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.
- È fatto divieto detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al punto precedente.
- E' vietato riprodurre, trascrivere, diffondere, vendere o mettere in vendita o porre altrimenti in commercio un'opera altrui o rivelarne il contenuto prima che sia reso pubblico o introdurre e mettere in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana.
- E' vietato mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.
- E' fatto divieto di riprodurre un numero di esemplari maggiore di quello che si aveva il diritto di riprodurre.
- E' fatto divieto di duplicare abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Le

condotte di cui sopra sono, altresì, vietate quando concernano qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

- E' vietato, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza l'autorizzazione dell'autore ovvero eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati.
- E' fatto divieto riprodurre abusivamente, trasmettere o diffondere in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
- E' vietato introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, vendere, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- E' fatto divieto fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per la vendita o il noleggio o detenere per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti o che abbiano la prevalente finalità di eludere misure tecnologiche di protezione. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

- E' vietato abusivamente rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.
- E' fatto divieto di distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche di cui sopra.

Articolo 29: Rinvio

- Il Codice trova attuazione coordinata con le prescrizioni del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Società ex D.lgs n. 231/01.

Art. 30 Sanzioni disciplinari

- L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 c.c. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro ovvero illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.

- L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con la Società.
- La violazione delle norme del Codice Etico potrò costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
- La Società si impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice Etico e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, così come previsto dal Sistema Sanzionatorio allegato al Modello Organizzativo

Articolo 31: Entrata in vigore, coordinamento, efficacia, aggiornamento e modifiche

- Il presente Codice è stato adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, in data 28 agosto 2013 con efficacia immediata.
- Ogni aggiornamento, modifica o aggiunta al presente Codice deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società e diffusa tempestivamente ai destinatari.
- Il presente Codice è disponibile sul sito internet del Gruppo, sulla rete Intranet aziendale ed è affisso nelle bacheche di ogni immobile occupato dai manager e dai dipendenti di Elica.